

## **ERRATA CORRIGE 5**

Errata corrige alla risposta del 1 ottobre 2022

Errata corrige in merito ai consumi medi previsti ai sensi dell'art.7 .

Allo scopo di esplicitare al meglio quanto previsto nell'asterisco a pie di tabella dell'art. 7 comma 2 e con il fine di disporre di una quantificazione corretta dei consumi riferiti ad un valore medio, si chiarisce che il termine dei 5 anni è considerabile come termine massimo mentre si indica come termine minimo quello di 1 anno. Pertanto, per il calcolo dei consumi medi ai fini della valutazione del punteggio finale va considerato un periodo minimo di documentazione di 1 anno ed un periodo massimo di 5 anni come indicato nell'asterisco ai piedi della tabella di cui all'art. 7 comma 2. È fatta salva la possibilità di offrire la prova del dato relativo ai consumi mediante le bollette o qualsiasi altra forma univoca ad esclusione dell'autocertificazione.